

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2243)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(MARCORA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione economica
(ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale
(TOROS)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(DONAT-CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 AGOSTO 1975

Conversione in legge del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365,
recante provvidenze particolari per le industrie agrico-
alimentari nel settore del pomodoro

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'intento di contenere, nella grave crisi economica che il Paese attraversa, l'accentuarsi della disoccupazione anche nei settori di trasformazione dei prodotti agricoli si ritiene indispensabile, nell'imminenza della campagna di produzione del pomodoro sovente soggetta a turbamenti di mercato, intervenire con misure atte ad assicurare nel predetto settore produttivo la massima occupazione della manodopera utilizzata negli stabilimenti conservieri.

Le finalità di carattere eminentemente sociale che il Governo vuole perseguire nella

predetta situazione giustificano il ricorso a strumenti di carattere economico che, mentre da un canto evitano appesantimenti del mercato, assicurano dall'altro la possibilità di dare il massimo utilizzo per la trasformazione industriale della imminente produzione di pomodoro, con il risultato di assicurare lavoro ad una considerevole massa di operai specializzati nel settore.

Il provvedimento, che per l'evidente urgenza degli scopi da raggiungere assume la forma del decreto-legge, prevede aiuti allo stoccaggio privato di prodotto già trasformato per determinate quantità e per un pe-

riodo di sei mesi, si da eliminare una eccedenza di offerta sul mercato, e contributi alla produzione del pomodoro nella misura del 50 per cento del prodotto offerto alla lavorazione, si da consentire il maggiore assorbimento della produzione dell'imminente raccolto.

I soggetti, cui il provvedimento si rivolge per il conseguimento degli scopi anzidetti, sono le cooperative di produzione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli (che ovviamente dovranno rispondere alle prescrizioni di legge tra cui l'iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione), e le industrie di trasformazione del pomodoro, alle quali sono concessi un premio allo stoccaggio ed un contributo da riservare ai produttori agricoli, in modo da fare affluire agli stabilimenti di lavorazione la quantità massima di pomodoro

per la lavorazione e la trasformazione in prodotti conservieri.

L'onere relativo, che graverà sul bilancio dello Stato, è ampiamente giustificato dalle finalità che il provvedimento intende perseguire.

Allo scopo di assicurare, anche per il futuro, un equilibrato evolversi del mercato della produzione e della trasformazione del pomodoro, il provvedimento prevede altresì l'istituzione di un'apposita Commissione, nella quale sono rappresentate tutte le categorie di settore interessate.

L'urgenza di intervenire con misure atte a frenare il grave fenomeno della disoccupazione nel particolare settore giustifica, come si è detto, il ricorso allo strumento del decreto-legge, di cui si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro.

ALLEGATO

Decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 agosto 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di promuovere la massima occupazione della manodopera nel settore della trasformazione industriale del pomodoro attraverso idonee provvidenze di carattere economico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

Al fine di garantire piena occupazione alle maestranze impiegate nelle cooperative agricole e nelle industrie di trasformazione del pomodoro, sono istituiti incentivi volti a favorire lo stoccaggio di pomodori pelati in scatola e di concentrato di pomodoro presso gli stabilimenti di trasformazione e ad assicurare il maggiore assorbimento da parte degli stabilimenti conservieri della produzione di pomodoro ottenuta nella campagna 1975.

Art. 2.

È concesso un aiuto allo stoccaggio privato di pomodori pelati in scatola e di concentrato di pomodoro nella misura, rispettivamente, di lire 1.725 e di lire 3.450 per quintale di prodotto immagazzinato.

Sono ammesse al beneficio di cui al comma precedente le quantità di pomodori pelati in scatola, in misura globale non eccedente i due milioni di quintali, nonché le quantità di concentrato di pomodoro, riferite al doppio concentrato, in misura globale non eccedente i 300 mila quintali, giacenti presso gli stabilimenti delle cooperative agricole e loro consorzi e delle industrie di trasformazione alla data del 31 luglio 1975.

L'aiuto è concesso alle industrie di trasformazione di pomodoro che dimostrino:

a) di aver detenuto in magazzino e non venduto i prodotti di cui al presente articolo per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1° settembre 1975;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) di aver ritirato e lavorato nel corso della campagna 1975 quantitativi di pomodoro almeno pari a quelli ritirati e lavorati nella campagna 1974;

c) di aver corrisposto ai produttori agricoli un prezzo di acquisto del pomodoro nella misura fissata dagli accordi intervenuti tra le categorie interessate;

d) di aver ottemperato agli adempimenti relativi alle prestazioni di carattere sociale.

Per la concessione dell'aiuto alle cooperative agricole e loro consorzi è sufficiente che questi dimostrino l'esistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e d) del precedente comma.

L'esistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma del presente articolo dovrà risultare da una attestazione rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dagli enti od organi dallo stesso designati; quella di cui alla lettera d), da una attestazione rilasciata dai competenti ispettorati provinciali del lavoro.

L'aiuto sarà corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su domanda dell'interessato, allo scadere del semestre di stoccaggio.

Art. 3.

È concesso un contributo di lire 2.000 per ogni quintale di pomodoro della varietà San Marzano, di produzione 1975, conferito dai soci alle cooperative agricole o ceduto dai produttori agricoli alle industrie di trasformazione, nei limiti del 50 per cento delle quantità di prodotto conferite o cedute.

Il contributo, che è assicurato ai produttori agricoli mediante il pagamento da parte delle industrie di trasformazione di un prezzo di acquisto non inferiore a lire 9.600 per quintale di prodotto reso in campagna, IVA esclusa, e ai soci conferenti delle cooperative agricole mediante la liquidazione finale di un importo non inferiore al predetto prezzo, sarà corrisposto alle cooperative ed alle industrie medesime dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su domanda degli interessati corredata di attestazione concernente:

a) le quantità di prodotto ad essi conferite dai soci o cedute dai produttori agricoli;

b) l'avvenuta corresponsione ai soci o ai produttori agricoli degli importi come sopra determinati.

L'attestazione predetta sarà fornita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o dagli enti o organi da esso designati, in conformità delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui al successivo articolo 4.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste saranno fissate tutte le modalità che comunque concernono la concessione dei benefici ed in particolare quelle relative alla presentazione delle dichiarazioni e delle domande degli interessati, alle occorrenti istruttorie nonché ai necessari controlli.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una commissione con il compito di promuovere intese tra le categorie interessate nello specifico settore, per assicurare il migliore svolgimento delle campagne di produzione, trasformazione e commercializzazione del pomodoro.

Fanno parte della commissione, presieduta dal Direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale nonché un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Alla nomina dei componenti della Commissione si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 5.

All'onere di lire 8.500 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1975.

LEONE

MORO — MARCORA — ANDREOTTI —
COLOMBO — TOROS — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE